

N. R.G. 5310/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, in persona dei magistrati

Dott. Liliàna Guzzo presidente rel ed est.

Dott. Boccuni Luca giudice

Dott. Campagner Chiara giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile RG 5310/2014 promossa

da

**FALLIMENTO S** in persona del curatore

Assistito e difeso, giusta procura in margine all'atto di citazione dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to

attore

contro

**V**

Assistito e difeso, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato e dom.

convenuto

e contro

**B**

Assistito e difeso, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato e dom.

convenuto

e contro

**C**

Assistito e difeso, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv. Paolo Dal Soglio e Matteo Gasparin con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Enrico Tonolo

convenuto

**oggetto: azione ex art 146 L.F. e risarcimento danni**

**conclusioni**

**FALLIMENTO S**

"vaglia l'adito Tribunale accertare e dichiarare, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis c.c. (anche in relazione all'art. 2381 c.c.) 2396 c.c. (anche in relazione agli artt. 2621, 2622 e 2639 c.c.), 2434 c.c., 2043 c.c., 146 L.F., la responsabilità verso la società S e verso i

pagina 1 di 15



creditori sociali degli amministratori V e C e del direttore generale di fatto e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari B, per i fatti di cui in premesse e condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni arrecati alla società ed ai creditori sociali, quantificati nei confronti dei predetti V e C e del direttore generale di fatto e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari B in misura che si limita all'importo di euro 2.000.000,00 (eurodue milioni/00), anche facendo ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. Con condanna dei convenuti tutti al pagamento delle spese e competenze di causa.

Si chiede l'indicazione, in sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 59 comma 1 lettera d) e 60 D.P.R. 131/1986 per la registrazione a debito della sentenza ed il recupero dell'imposta prenotata nei confronti dei convenuti obbligati al risarcimento del danno.

In via istruttoria occorrendo, si insiste sulle istanze formulate in memoria ex art. 183 n.2 cpc si insiste altresì nelle istanze formulate nella memoria di replica istruttoria ex art. 183 VI comma n3 del 29.06.2015.

### V

#### **Nel merito**

- 1) Dichiararsi, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e di risposta, l'inefficacia ex Art. 675 c.p.c. del sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, con decreto 24-25/2/2014, confermato con ordinanza 14- 15/4/2014;
- 2) Rigettarsi le domande svolte dal Fallimento S, siccome infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in Comparsa di costituzione e di risposta;
- 3) Con vittoria delle spese di lite.

### C

1. Rigettarsi ogni domanda proposta contro il dott. C perché infondata in fatto e in diritto; e dichiararsi l'inefficacia del sequestro conservativo disposto con decreto 24.02.2014, pubblicato il 26.02.2014, confermato con ordinanza 14.04.2014, pubblicata il 15.04.2014, reso nel procedimento R.G. 1114/2014 Tribunale di Venezia.
2. In subordine, ridursi il risarcimento all'importo risultante di giustizia.
3. Spese e compenso di lite rifusi, anche per la fase cautelare.
4. In via istruttoria, come da foglio di precisazione delle conclusioni

B si precisano le conclusioni come di seguito:

#### **Nel merito**

- 1) Rigettarsi le domande del Fallimento S, siccome infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in Atto di citazione e nei successivi scritti difensivi;
- 2) Condannarsi il Fallimento S, eventualmente previa conferma del provvedimento cautelare, per quanto di interesse del convenuto, alla refusione delle spese di lite della fase cautelare;
- 3) Condannarsi il Fallimento S alla refusione delle spese di lite;

#### **In via istruttoria**

- 1) Si chiede l'acquisizione del fascicolo della fase cautelare iscritta a ruolo con il n. 114/2014 R.G. di questo Tribunale.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Fallimento S

ha convenuto in giudizio V

, C

, B

responsabilità ex art 146 LF, proponendo nei confronti degli stessi azione di

Ha precisato che la società era stata costituita il 24.9.1996 da V e con capitale di lire 20.000.000,00 aumentato poi con delibera del 7.6.2006 ad € 4.000.000,00 con trasformazione in s.p.a. ed ulteriormente elevato ad € 10.000.000,00 in data 19.12.2008 con sottoscrizione da parte di per € 9.900.000,00 (pari al 99% del capitale sociale) e di V e per € 50.000,00 ciascuno.

Ha altresì precisato che la società era stata amministrata nel tempo come segue:

dal 24.9.1996, data di costituzione, da un C.d.a. con Presidente V e consigliere e amministratore delegato

dal 1.2.2006 da un C.d.a. con Presidente V e consiglieri e amministratori delegati C e dimissionario in data 20.3.2007 e non sostituito;

dal 29.5.2008 da un C.d.a. con Presidente V e consigliere e amministratore delegato C dimissionario in data 25.9.2009

dal 25.9.2009 dall'Amministratore Unico V dimissionario in data 30.10.2009

dal 30.11.2009 dall'Amministratore Unico ; quest'ultimo era stato anche nominato liquidatore della società l'1.12.2009 e tale carica aveva mantenuto fino al Fallimento.

La società aveva inoltre un responsabile amministrativo, B, che dipendeva direttamente dal V con funzioni sostanziali di direttore generale.

Il Collegio sindacale dal 30.4.2002 era stato composto da presidente e da e ; dal 30.4.2005 da Presidente e da e

; dal 29.5.2008 da Presidente e da e ; dal 26.3.2009 fino al Fallimento da presidente e da e

Con la precisazione che dal giugno 2005 e fino al Fallimento il collegio sindacale aveva assunto anche le funzioni di controllo contabile.

Ha altresì dato atto di aver anteriormente promosso procedimento cautelare per sequestro conservativo ante causam ex art. 669 bis e 671 c.p.c., con ricorso depositato in data 11.02.2014 nei confronti di V, C, B

e nei confronti di e ; detto procedimento si era concluso con ordinanza di sequestro autorizzato nei soli confronti di V, C

per € 132.388.902,39; il provvedimento (3876/2014 R.G.) e da

fatto oggetto di reclamo da parte di (3899/2014 R.G.) era stato confermato dal Collegio con ordinanza in data 26.06.2014.

Ha altresì dato atto che lo stato passivo del Fallimento presentava crediti ammessi per € 174.741.164,68 e che i crediti privilegiati erano costituiti per la quasi totalità dall'insinuazione di Equitalia Nord ammessa per € 131.284.999,21 oltre ad € 1.103.903,18 in chirografo.

Il Fallimento a fondamento della azione proposta ha allegato ed illustrato che era emerso, a seguito di verifica fiscale iniziata dalla Guardia di Finanza nel novembre 2008, un sistema di frode IVA posto in essere da alcune concerie operanti nella zona, tra cui appunto S, realizzato mediante interposizione di società cartiere nell'acquisto di pelli tra fornitori extracomunitari e concerie italiane, grazie all'utilizzo fraudolento del sistema del deposito IVA (art 50 bis D.L. 331/1993) e al fatto che esso consentiva di non versare l'iva all'arrivo della merce in dogana, differendo l'obbligo del versamento al momento della vendita della merce nel territorio italiano, le società cartiere (e cioè le società fittizie che acquistavano solo formalmente la pelle da fornitori extracomunitari), emettevano fatture di vendita alle concerie italiane reali destinatarie delle merci vendute dai fornitori esteri, consentendo così a queste di compensare l'imposta o di chiederne il rimborso, mentre la società cartiera non versava l'iva dovuta sulle fatture emesse, restituendo in contanti alla conceria o ai suoi legali rappresentanti una parte dell'imposta non versata. Dette cartiere rimanevano attive per poco più

di un anno e una volta svolto il loro compito "chiudevano", occultavano o distruggevano la documentazione contabile e/o extracontabile e si rendevano irreperibili. Vi erano altresì società "filtro" coinvolte nel meccanismo di dette frodi.

Nel P.V.C. redatto dalla Agenzia delle Entrate con riferimento a S e alle istanze di rimborso e/o agli effettivi rimborsi IVA relativi agli anni dal 2005 al 2008, risultavano in particolare evidenziate le operazioni di frode carosello ( in particolare le operazioni effettuate da S con , con , con e con ), il ricorso a società cartiere e società filtro e i rapporti con le società coinvolte in dette frodi. All'esito degli accertamenti l'Amministrazione delle Finanze aveva emesso atti impositivi che erano alla base del credito poi insinuato al passivo.

Dal P.V.C. era emerso inoltre con riferimento alla operazione per € 5.884.341,66 che in realtà di trattava di una cessione fittizia effettuata per "far girare il magazzino".

Ha affermato che sussisteva responsabilità in capo all'amministratore V che risultava essere coscientemente dedito all'illecito operare in frode ed in danno delle ragioni creditorie ed aveva piegato la operatività aziendale a fini criminosi, mediante il ricorso costante e sistematico alla frode fiscale; ha evidenziato che il V era stato sottoposto anche a procedimento penale, conclusosi con sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di n. 222/2012, emessa in data 14.3.2012, passata in giudicato l'11.5.2012, con cui era stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., di anni 2 di reclusione in relazione a nove capi di imputazione. Ha sottolineato come le indagini penali avessero evidenziato il coinvolgimento del V nelle frodi risultando egli esserne stato uno dei principali responsabili.

Ha affermato altresì, che vi erano anche altre fattispecie di illeciti.

- A seguito delle denunce di , era emersa anche una truffa verso detto istituto di credito, in relazione ad un finanziamento per € 2.500.000,00 accordato dalla Banca con un contratto di credito del 8.8.2007: in buona sostanza dopo aver provveduto allo sconto di numerose fatture creando un ingente debito di S verso l'Istituto di credito, S aveva comunicato ai debitori ceduti diversi conti correnti per il pagamento delle fatture già anticipate dalla Banca. Ha evidenziato che il finanziamento era stato ottenuto dissimulando lo stato di insolvenza e con tale abusivo ricorso al credito era stata anche ritardata la dichiarazione di Fallimento con aggravamento del dissesto.
- Anche complessiva situazione della esposizione debitoria di S verso le banche nel 2009, esposta in citazione nel dettaglio - con significativi sconfinamenti dalle linee di credito da febbraio-marzo 2009, con una rinegoziazione degli affidamenti, accettata dalle banche, ma quasi subito disattesa da S, con le successive contestazioni del mancato rispetto degli impegni ed i perentori solleciti degli istituti di credito al ripianamento delle esposizioni, seguiti a partire dai mesi di maggio, e ancor più di giugno e luglio, dalla revoca degli affidamenti e dall'invito al rientro immediato di S da tutte le esposizioni- denotava come l'unico scopo dei tentativi di rinegoziazione degli affidamenti, le dilazioni ecc. fossero state finalizzate proprio a ritardare la emersione dello stato di insolvenza.
- Il V aveva posto in essere operazioni di distrazione delle somme ricevute in contanti quale restituzione parziale dell'IVA indebitamente rimborsate.
- Il V benchè fosse consapevole della grave situazione in cui versava la società si era fatto riconoscere dall'assemblea sociale in data 30.10.07 un compenso annuo lordo di € 210.000,00; vi era anche la prassi irregolare di erogargli anticipi
- Ha contestato il bilancio 2007 particolarmente per l'assenza di appostazione di fondo rischi sui crediti; (pag 67 e ss citazione) e il bilancio 2008 (pag 104 e segg citazione)

- Ancora ha evidenziato la dannosità di una operazione di cessione del contratto con effettuata da S a esponendo quanto segue: in data 01/12/2004 S aveva stipulato con la società brasiliana un contratto di locazione di macchinari da concerta. La società brasiliana era partecipata da S, attraverso la S aveva acquistato i predetti macchinari in leasing, e li aveva inviati alla partecipata brasiliana. Il contratto di locazione aveva durata decennale e prevedeva un canone complessivo (per dieci anni) di € 2.500.000,00, da pagarsi per 50% entro il 31/12/2009 e per il restante 50% in cinque rate annuali costanti di € 250.000,00, da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno fino al 31/12/2014. Alla scadenza la società conduttrice aveva diritto di riscattare i beni al prezzo di € 75.000. In data 22.01.2008 S, prima di aver incassato alcun corrispettivo, aveva ceduto il contratto a S per € 1.500.000,00 e il giorno seguente S aveva ceduto il medesimo contratto per € 1.000.000,00 alla società amministrata da e posseduta, attraverso la fiduciaria, per circa il 50% dal medesimo; la nello stesso giorno aveva anche acquistato da S le quote della ed era divenuta così proprietaria indirettamente della società brasiliana. S peraltro aveva continuato a sopportare i costi dei canoni di leasing fino alla fine dei relativi contratti, riscattandone la proprietà alla fine. Ha affermato che tale operazione era stata dannosa perché a fronte di una previsione di incasso di € 2.500.000,00 il contratto era stato ceduto ad importo assai inferiore (€ 1.500.000,00) e peraltro dilazionato in tempi più lunghi e senza interessi
- Ha anche evidenziato finanziamenti ingiustificati a e quali risultanti da una analisi della situazione della società compiuta dal professionista dopo la messa in liquidazione su incarico del liquidatore e l'omesso versamento di oneri previdenziali e imposte e ritenute con riferimento alla situazioni dei dipendenti.

Quanto a C il Fallimento ha evidenziato che egli destinatario di delega in materia di tutela dell'ambiente, era stato componente del cda dal febbraio 2006 al 30.10.2009 ed aveva partecipato alle riunioni del cda e alle assemblee dei soci comprese quelle di aumento del capitale del 7.6.2006 e di aumento per € 10.000.000,00 del 19.12.2008 deliberato sul presupposto affermato dal V di inesistenza di perdite; Ha affermato che pur non essendovi evidenza della sua partecipazione alle operazioni fraudolente egli era tenuto comunque a rispondere in via solidale con il V poiché avrebbe dovuto esercitare in autonomia e con la necessaria diligenza le funzioni gestorie ed agire in modo informato specie con riferimento alla redazione del progetto di bilancio trattandosi di funzione non delegabile; egli era tenuto quale componente del cda ad informarsi ed attivarsi ex art 2381 cc. e 2392 cc. per assicurare un governo efficace dei rischi d'impresa ed evitare la protrazione di condotte illecite. Ciò in presenza degli anomali crediti IVA, delle richieste di rimborso, del mancato utilizzo del cd deposito IVA. Peraltro dal novembre 2008 al più tardi le circostanze suddette erano state segnalate come anomale dalle stessa agenzia delle Entrate.

Quanto a B il Fallimento ha allegato che egli aveva funzione di responsabile amministrativo, con mansioni sostanziali di direttore generale: ha esposto che era il B che relazionava il c.d.A. sull'andamento della gestione, che egli era l'abituale interfaccia della società con il collegio sindacale, presenziando sempre alle riunioni ed informando, assieme al V, l'organo di controllo dei fatti gestionali. Ha asserito che le dichiarazioni rese dallo stesso B alla Polizia Tributaria evidenziavano che egli era persona di fiducia di V, dal quale prendeva direttive direttamente, e che era incaricato di tenere i rapporti con il sistema bancario, di svolgere il controllo della contabilità e di predisporre il bilancio, essendo altresì a conoscenza delle operazioni di frode realizzate dalla società e dell'ispezione dell'Agenzia delle Entrate che le aveva accertate. Ha affermato

che pertanto doveva rispondere quale dirigente generale di fatto o comunque quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi degli art 2396 cc in raccordo con gli art. 2392 e ss. cc. 2434 cc., 2621 cc e 2622 cc e 2639 cc ovvero in ogni caso per il fatto di essersi reso partecipe degli illeciti del V così rispondendo quantomeno ai sensi della disposizione generale dell'art 2043 cc.

Inoltre ha allegato la sussistenza di responsabilità dei sindaci convenuti in giudizio, facenti parte del primo e secondo collegio sindacale.

Ha affermato che il danno derivanti dalle frodi poste in essere e dagli altri illeciti era pari ad € 170.000.000,00 e ha chiesto di esserne risarcito.

Si sono costituiti tutti i convenuti.

V ha in primis chiesto che venisse dichiarata la inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro conservativo affermando che esso non era stato eseguito nei suoi confronti.

Ha poi eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti asserendo che il termine prescrizione decorreva dalla esteriorizzazione della insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali e ciò era avvenuto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2007 che "si reggeva su crediti inesistenti di importo superiore ad € 15,4 milioni".

Per il resto ha affermato quanto segue.

Relativamente al profilo di responsabilità relativo alle dedotte frodi fiscali con utilizzo da parte di S di fatture per operazioni inesistenti ha affermato in primis che il Fallimento aveva erroneamente considerato quale danno risarcibile l'intero importo (costituito da imposte e sanzioni) insinuato da Equitalia al passivo del Fallimento mentre solo le sanzioni potevano al più integrare danno risarcibile; in secondo luogo che non vi era neppure certezza circa la debenza di tutte le somme insinuate al passivo.

Relativamente al profilo di responsabilità per aver ritardato il Fallimento ha asserito che non erano stati esplicitati i singoli atti integranti detta responsabilità né risultava precisato il danno che ne era in tesi derivato.

Infine ha rilevato che le pretese distrazioni erano mere illazioni sformite di prova e che non vi era indicazione circa i compensi che l'amministratore aveva in tesi indebitamente percepito.

C si è costituito in giudizio premettendo di esser dottore in chimica industriale e di occuparsi da sempre di gestione di problematiche in ambito produttivo; egli era stato investito della sola delega alla tutela dell'ambiente con specifica esclusione delle attività prevenzione incendi e rischio d'incidenti rilevanti; il compenso era fissato in soli € 1.000,00 netti mensili; per tutto il periodo in cui era rimasto in carica e dunque fino al 25.9.2009 egli si era occupato solo della materia per cui aveva delega.

Ha poi asserito di non esser stato a conoscenza di alcun fatto attinente la gestione di S diverso da quelli sottopostigli dal presidente del CDA prima della predisposizione della bozza annuale di bilancio ed ha affermato che tenuto conto della natura dell'incarico e delle specifiche sue competenze (egli non aveva competenza manageriali né di contabilità) nulla poteva essergli addebitato asserendo altresì di non aver avuto notizia dell'avvio della verifica da parte della Guardia di Finanza e di esserne rimasto completamente all'oscuro anche perchè non frequentava gli uffici amministrativi di S.

Anche con riferimento alla crisi società era stato tenuto all'oscuro così come delle frodi carousel, occupandosi di amministrazione e contabilità solo il V con il suo collaboratore B sicchè non era stato messo in condizione di attivarsi per chiedere informazioni.

Ha anche affermato che egli non era stato attinto da procedimenti penali in relazione ai fatti di causa e che la sentenza di patteggiamento faceva stato solo verso il V. Ha contestato in ogni caso che gli fossero addebitabili gli esiti delle varie operazioni segnalate come dannose dal Fallimento.

Ha infine contestato la quantificazione del danno e la esistenza di nesso di causa.

B ha affermato che non era configurabile una figura di direttore generale "di fatto" in difetto di specifica nomina e ha sottolineato di non esser mai stato nominato direttore generale, rilevando che neppure esisteva una previsione statutaria che prevedesse tale figura; ha in ogni caso contestato di aver svolto funzioni di "direttore generale" avendo ricoperto solo la carica di responsabile amministrativo svolgendo le funzioni tipiche di detta figura.

Ha contestato di poter essere qualificato "*dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili*", affermando che gli artt. 2621 e 2622 c.c., e conseguentemente anche l'art. 2639 c.c., trovano applicazione solo con riferimento alle società quotate, affermando in ogni caso di non aver mai svolto le relative mansioni, siccome individuate all'art. 154 *bis* TUF non avendo neppure i requisiti di professionalità necessari.

Ha anche affermato che non erano stati allegati fatti costitutivi della domanda svolta ex artt. 2621 e 2622 c.c., con particolare riferimento alle condotte che egli avrebbe posto in essere e del danno che ne sarebbe derivato. Ha anche eccepito la nullità della citazione con riferimento alla domanda ex art. 2043 c.c. ed la infondatezza della stessa, oltre alla prescrizione. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.

I sindaci si sono costituiti con varie difese chiedendo il rigetto delle domande nei loro confronti anche per prescrizione e formulando istanza di spostamento della prima udienza ai fini della chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione.

Si sono costituiti con diverse difese e nonchè ; si sono altresì costituite in giudizio le altre chiamate in causa (relativamente ad altra Polizza ) e relativamente alle polizze stipulate dai relativamente alla polizza stipulata dal

Dopo la costituzione delle terze chiamate sono stati concessi termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.;

E' stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Con ordinanza del 27.07.2017 è stato dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai rapporti processuali tra il Fallimento S ed i sindaci

e e tra questi ultimi e le assicurazioni chiamate in causa, essendo intervenute le rispettive rinunce agli atti ed accettazioni, conseguenti ad accordo transattivo raggiunto tra le parti; successivamente è stato dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai rapporti processuali tra il Fallimento S ed i sindaci e , e tra questi ultimi e le rispettive assicurazioni, essendo intervenute le rinunce agli atti ed accettazioni conseguenti ad ulteriore accordo transattivo raggiunto tra dette parti

Nel procedimento tra il Fallimento S contro i convenuti V , C e B sono stata precisate le conclusioni trascritte in premessa, e il Fallimento ha limitato la domanda risarcitoria ad Euro duemilioni.

\*\*\*\*\*

#### V

La eccezione di prescrizione è infondata: in primis si osserva che il Fallimento con la azione ex art 146 LF ha "cumulato" nella fattispecie i profili della azione sociale di responsabilità e della azione dei creditori sociali; con riferimento alla prima operano innanzitutto le cause di sospensione ex art. 2941 n.7 e n.8 c.c.: l'amministratore V si è dimesso il 30.10.2009 e il presente giudizio è stato radicato nel giugno del 2014 quando il termine prescrizione non era maturato, non senza osservare che già anteriormente la prescrizione era peraltro stata interrotta anche dalla notifica del ricorso per sequestro conservativo.



Con riferimento alla azione dei creditori sociali si osserva che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione decorre dall'insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile dai creditori, momento di regola coincidente con la dichiarazione di fallimento salvo che vi siano fatti idonei ad esteriorizzare tale perdita anteriormente.

Nella fattispecie ciò non può coincidere con la approvazione dei bilanci, come invece indicato dal convenuto, posto che gli stessi - anche quello del 2007 e del 2008 - facevano apparire la società quale avente capitale sociale positivo (sia pure come si dirà infra grazie ad artifici contabili) sì da non mettere in grado i creditori di conoscere la effettiva situazione della società.

Anche a voler far decorrere per ipotesi detta conoscibilità dall'arresto del presidente del cda V non può che rilevarsi che esso è avvenuto il 30.10.2009 e valgono le considerazioni già sopra svolte circa il mancato decorso del quinquennio valevole per la prescrizione.

Nel merito sussiste la responsabilità del V per le frodi carosello poste in essere dalla società essendo stato egli non solo pienamente consapevole delle stesse ma altresì artefice delle medesime come risultante dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, nonché dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di e dalle stesse dichiarazioni rese dal V nell'ambito delle medesime. Le informative desumibili da detti accertamenti ed indagini sono utilizzabili in questo giudizio: invero, come più volte osservato dalla Suprema Corte (v. Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 17392 del 01/09/2015*); *"nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove ed atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio"*. Nello stesso senso Cass. cic. Sent. n. 1593/2017 *"Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove ed atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali"*. Nella fattispecie non è emerso alcun elemento che possa porre in discussione il ruolo attivo svolto dal V nella realizzazione delle frodi al fisco, confessoriamente dichiarato dallo stesso V, che hanno comportato irrogazione di sanzioni da parte della Agenzia delle Entrate per oltre cinquanta milioni di Euro relativamente all'IVA.

La domanda del Fallimento è stata ridotta in sede di precisazione delle conclusioni nei confronti del V a due milioni di Euro, di tal che, anche a tener conto della transazione posta in essere dal Fallimento con i sindaci (transazione pro quota e non per l'intero), atta a ridurre il montante complessivo del danno, l'addebito relativo alle frodi carosello è pienamente sufficiente in ragione dell'enormità del danno che ha cagionato, a fondare la responsabilità per € 2.000.000,00 in capo al V, senza necessità di analizzare gli ulteriori addebiti.

Quanto al sequestro deve osservarsi che il V in comparsa di costituzione e risposta nel richiedere che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro non ha allegato l'inesistenza di qualsivoglia attività esecutiva del sequestro nei suoi confronti, bensì la tardività rispetto ai termini di cui all'art 675 cpc, era suo onere a fronte di tale allegazione produrre la documentazione da cui desumersi la pretesa tardività della esecuzione del sequestro (spettando per contro al Fallimento per contrastare dette risultanze allegare e provare se del caso di aver comunque posto in essere atti infruttuosi di sequestro nel termine de quo idonei a contrastare la dedotta inefficacia); nulla ha di preciso il V allegato e provato quanto alla pretesa tardività sicché la istanza di declaratoria di inefficacia del sequestro ex art 675 cpc va rigettata.

**B**



Va rilevato (v anche Sez. I, Sentenza n. 23630 del 18/11/2015, sia pure riferita alla previgente norma) che la disciplina prevista dall'art 2396 cc che prevede che le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto è applicabile solo se ciò "sia desumibile da una nomina formale da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria, poiché, non avendo il legislatore fornito una nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto".

Va poi rilevato che la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili" è possibile ex art 2621 cc. anche per le società non quotate; nel caso in esame è però assorbente il rilievo che il B non è destinatario di tale formale qualifica né risulta aver svolto quelle funzioni di attestazione o predisposizione di specifiche procedure che sono proprie di un siffatto dirigente.

Resta da verificare se in base alle regole generali civilistiche egli possa essere ritenuto concorrente con il V nella causazione del danno alla società, (v. pag 131 atto di citazione penultimo periodo).

Sul punto va innanzitutto escluso che vi sia nullità della citazione per mancata indicazione dei comportamenti in tesi illeciti del B avendo parte attrice allegato, quale prospettazione, in sintesi che egli aveva precisa consapevolezza delle frodi ed ha prestato nonostante ciò fattiva collaborazione al V nelle attività di redazione della contabilità, dei bilanci e della documentazione fiscale nella partecipazione alle riunioni del C.d.a e del collegio sindacale e nei rapporti con i professionisti contribuendo ad occultarle e così agevolandone la prosecuzione.

Neppure può dirsi fondata la eccezione di prescrizione: come precisato dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, sentenza n. 6921/2015, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, il comincia a decorrere, non già nel momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile.

Vertendosi in fattispecie civilistica di danno causato alla società, la responsabilità per concorso (anche con comportamento omissivo) nell'illecito civilistico altrui va ricondotta alla violazione (dolosa o colposa) dei propri doveri di dipendente, idonea a cagionare il danno alla società.

Va altresì precisato che per il concorso nell'illecito civile basta un contributo causale in termini, anche minimi, di facilitazione dell'illecito altrui.

Va rilevato in primis che non è stato provato che il B abbia egli stesso concorso materialmente alla emissione delle false fatture afferenti le frodi.

Dalle emergenze di causa risulta invece che il B in qualità di responsabile amministrativo era soggetto strettamente collegato al presidente del cda, teneva i rapporti con i professionisti della società e come da egli stesso dichiarato alla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di (v. doc 93 attoreo) intratteneva i rapporti con il sistema bancario, seguiva gli incassi e i pagamenti col commercialista della società con cui si interfacciava anche per la redazione del bilancio ("mi occupo della redazione del bilancio da passare al commercialista"); presenziava a vari cda ed era soggetto presente assai spesso alle riunioni dei sindaci, non solo insieme all'amministratore V ma anche da solo, come risulta dai relativi verbali, ed era chiamato a dare egli stesso direttamente informazioni ai sindaci sulla situazione della società. Dalle dichiarazioni rese alla Polizia Tributaria risulta poi che egli non si è limitato ad ammettere di essere a conoscenza che la società S era coinvolta nel meccanismo di frode dell'IVA ma ha dichiarato di essere a conoscenza dei meccanismi di tale frode, ed ha fornito - come ben sottolineato dal Fallimento attore - specificazioni sulle società coinvolte, e sul fatto che esse retrocedessero parte dell'IVA al V, affermando di essere a conoscenza di ciò perché gliene aveva parlato il V. Ha anche saputo riferire nel dettaglio le percentuali di IVA da retrocedere concordata con alcune società e il fatto che la "retrocessione"



avvenisse in contanti. Ha saputo anche indicare chi materialmente era deputato a raccogliere il denaro di tali "retrocessioni" e ha indicato anche il soggetto che teneva detta contabilità relativa agli illeciti Iva, dimostrando così di ben conoscere le vicende de quibus e necessariamente da tempo non potendo informative così dettagliate essere ricostruite ex post; egli dunque - pur a conoscenza dei gravi illeciti posti in essere dal V - nell'espletamento delle sue attività di raccordo con il professionista incaricato da espletare con il rispetto dell'obbligo di fedeltà proprio del dipendente, nella redazione del bilancio 2007 (avvenuta nel 2008) e del bilancio 2008 (avvenuta nel 2009) non ha fornito le doverose informazioni sulla falsità della contabilità "ufficiale"; anche nel partecipare alle riunioni del collegio sindacale, chiamato a rendere informazioni ai sindaci sulla situazione della società e sulla attività sociale non ha in alcun modo informato i sindaci dei gravi fenomeni di frode in essere (v ad es verbale di riunione del collegio sindacale del 18.4.2008 in cui ha fornito ben altre spiegazioni sulla situazione della società benchè le frodi fossero oramai e da molto tempo state assunte a sistema) così violando, nell'espletamento di tali attività i doveri verso la società S derivanti dal suo essere dipendente e quelli correlati alle sue mansioni. Egli era indubbiamente tenuto a fornire al professionista con cui interloquiva per la redazione dei bilanci informazioni veritiere sulla situazione della società e cos'ì pure nell'ambito della interlocuzione con i sindaci; con tale scorretto comportamento ha concorso a non far emergere per tempo il grave fenomeno illecito foriero di danni in termini di sanzioni per la società, consentendo così all'amministratore di proseguire "indisturbato" anche pressochè per tutto il 2008 (fino all'inizio dell'accertamento fiscale del novembre 2008) nella commissione degli illeciti e nella causazione dei danni. Il Presidente del Cda in buona sostanza poteva contare sul fatto che il B in importanti snodi della vita sociale ad egli affidati (interfaccia con i professionisti e con i sindaci) occultava la reale situazione (a lui nota) della società con ciò risultando detto presidente agevolato nella prosecuzione delle violazioni. L'attività di frode, iniziata ancor prima del 2007 aveva assunto contorni rilevanti già nel 2007 e la sua emersione in seno alla società quantomeno nel 2008 avrebbe presumibilmente consentito l'adozione di provvedimenti (quale ad es. procedimenti ex art. 2409.c.c) idonei ad impedirne l'ulteriore prosecuzione e gli ulteriori danni.

Se si pone mente al fatto che le sole frodi realizzate nel 2018 hanno comportato sanzioni in capo alla società (che ha dunque subito il relativo danno) per oltre € 43.000.000 sussistono i presupposti per la condanna del B in solido con il V al risarcimento danni per € 2.000.000,00 come chiesto dal Fallimento, senza che occorra indagare su altre tipologie di danno pure prospettate dal Fallimento.

### C

Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dal febbraio 2006 fino al 30.10.2009, data a ridosso della messa in liquidazione

Va precisato (v. sentenza Corte di Cassazione n.17441/2016) che all'esito delle riforme del 2003 gli amministratori operativi rispondono in ragione della "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze" il che nella sostanza equivale a dire che la diligenza esigibile dall'amministratore è quella del secondo comma dell'articolo 1176 c.c., ragguagliata alle circostanze del caso; secondo l'attuale articolo 2392 c.c., inoltre «in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose». Come precisato dalla citata sentenza l'articolo richiama l'articolo 2381, terzo comma ma altresì "è da intendersi necessariamente esteso anche al sesto comma dell'articolo 2381 c.c., secondo il quale «gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere gli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società»... la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati.



*sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa. In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano ommesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Ne discende che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo comma dell'articolo 2381 c.c.) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c.: per il che occorre che la semplice facoltà di «chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società» sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori alla stregua della «diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze»: altrimenti si ricadrebbe nella configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente eliminato».*

La violazione dell'obbligo deve essere pur tuttavia quantomeno colposa: nello specifico, secondo quanto affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, la colpa concorrente dell'amministratore che non abbia direttamente posto in essere la condotta illecita - fattispecie omissiva colposa - può ravvisarsi: a) nella mancata conoscenza dell'atto compiuto, purché si tratti di atto conoscibile secondo ordinaria diligenza; b) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i "segnali d'allarme" dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; c) nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta ( v. Cass. Civ. n. 2038/18)

E' alla luce di detti principi che va esaminata la posizione del C

L'assetto del Consiglio di amministrazione, vedeva come già detto l'accentramento delle funzioni gestorie in capo al Presidente V , avendo il C , componente del Cda dal febbraio 2006 fino al 30.10.2009 solo la delega alla tutela dell'ambiente come sopra indicato.

*In primis* non vi sono evidenze che egli fosse a conoscenza delle operazioni di frode né, per quanto si dirà infra, della operazione di sovraffatturazione del 2007.

Quanto agli indici che potevano emergere con riferimento alle attività non delegabili quali redazione del progetto di bilancio e all'attività in relazione alle delibere di aumento di capitale- attività non delegabili e che anche il C era tenuto a svolgere con la diligenza qualificata ex art 2392 cc. - dalla documentazione di causa e dalla svolta CTU è emerso quanto segue.

Con riferimento all'esercizio 2007 e alla predisposizione del relativo bilancio vi erano già indici di anomalie (v pag 83 e seguenti della CTU) quali l'incremento dell'indebitamento con le banche ( passato via via da 15.4 milioni di Euro nel 2004 a 35,2 milioni di Euro nel 2007 ) e l' incremento dei debiti con fornitori a cui faceva però contabilmente riscontro (come sottolineato a pag 84 della CTU) "un brillante incremento delle vendite".

Il CTU ha sottolineato che tale " incremento vendite" presentava comunque un andamento anomalo del margine di redditività che avrebbe dovuto fungere da campanello di allarme per i sindaci: questi ultimi (cui spettava anche il controllo contabile) per contro, si erano limitati (v. anche relazione del 21.1.2008) ad affermare che "i margini risultano sempre esigui a causa della forte concorrenza" e non può ritenersi che - a fronte sul punto della assoluta mancanza di diversi rilievi da parte del collegio sindacale - tale anomalo andamento fosse ex se riscontrabile dal C anche qualora avesse usato la diligenza ad egli richiesta ex art 2392 cc., diligenza che è altro rispetto alle specifiche competenze tecniche dei sindaci

Peraltro come precisato anche dal CTU (v. pag 85 della consulenza) detti indici di anomalia in quel periodo non avevano diretta attinenza con le frodi nel senso che da soli non inducevano a sospettare di frode.



Altro elemento di anomalia era costituito- come risultante anche dal successivo Processo Verbale di Contestazione della Agenzia delle Entrate dall'andamento delle importazioni- che dopo esser stato costante tra il 2003 e il 2006 (circa il 27% delle importazioni sul totale degli acquisti) a partire dal 2007 era diminuito e passato al 15,19% per poi arrivare al 2008 addirittura al 9,10%, con maggiore ricorso a fornitori nazionali (soggetti ex post rivelatisi della "cartiere"); a ciò si aggiunge l'irragionevole utilizzo del plafond Iva nei confronti dei fornitori che dal 92% del 2006 era diminuito a circa il 63% nel 2007 per poi diminuire addirittura al 34% nel 2008, situazione irragionevole considerato l'indebitamento della società.

Ancora una volta tali elementi, adeguatamente valorizzabili de del caso da soggetti dotati di specifiche competenze tecniche e complessivamente considerabili quali segnali di allarme, erano nel 2007 ancora difficilmente apprezzabili anche con la diligenza ex art 2392 cc. in sede di predisposizione del bilancio dall'amministratore C , che non aveva posto in essere le operazioni fraudolente, non avendo peraltro il collegio sindacale fatto rilevazioni allarmistiche e non presentandosi ancora il fenomeno con gli aspetti eclatanti poi assunti nel 2008.

Neppure può rinvenirsi responsabilità del C per mancato rilievo della perdita del capitale nel 2007, e mancata adozione dei necessari provvedimenti e prosecuzione della attività in ottica non conservativa: il CTU ha, con ragionamento tecnico coerente, ricondotto la obiettiva perdita del capitale all'esercizio 2007 facendo tutte le rettifiche del caso, ivi comprese fra le altre, quelle afferenti le risultanze delle imposizioni della Agenzia delle Entrate e la rettifica afferente il credito appostato nel bilancio 2007 verso

Va però rilevato che come già esposto, il C non era in allora in grado di avvedersi della frode né del significato dell'andamento di quegli indici di cui si è sopra detto, sicché non può ritenersi che egli dovesse conoscere la necessità di effettuare diverse appostazioni desumibili ex post dal successivo PVC della Agenzia delle Entrate.

Né può dirsi che in forza degli elementi in allora conosciuti o conoscibili dal C egli potesse avvedersi della scorrettezza della contabilizzazione del credito . Lo stesso V , nel corso dell'interrogatorio reso al PM il 2 novembre 2009 ha affermato che ad nel 2007 erano state spedite pelli per un valore tra € 900.000,00 ed € 1500.000,00 (che avrebbero poi dovuto a loro volta essere nuovamente rivendute a S ) con una operazione fatta invece risultare per circa € 6.000.000,00 al fine di dare alle banche (tramite il relativo fittizio credito) una rappresentazione contabile migliore: ciò in buona sostanza attraverso l'apparenza di un corrispondente credito di S che portava ad un miglior risultato di esercizio. La fatturazione e il corrispondente credito appostato nel bilancio era pari esattamente ad € 5792.945,37 (v. CTU pag 26) mentre la reale operazione avrebbe dovuto essere fatturata per € 1.133.333 con una rettifica da apportare al credito esposto in bilancio pari ad € 4659.612,00, portando così il capitale sociale sotto il limite di legge.

Va però rilevato che il C in allora non aveva la possibilità di avvedersi della sovrapproduzione poiché le scritture contabili erano corrispondenti a quanto indicato nel progetto di bilancio e il Collegio sindacale non aveva provveduto pur a fronte della rilevanza degli importi del credito ad effettuare una verifica della movimentazione delle merci che davano origine a quel credito sì da formulare rilievi che avrebbero potuto mettere in allarme il C . Senza considerare gli effetti della attività fraudolenta e della sovrapproduzione le altre rettifiche indicate dal CTU relative in particolare alla svalutazione di altri crediti (che il C avrebbe potuto apprezzare) non erano in grado di portare il capitale sotto il minimo di legge e non può dunque ritenersi che il C conoscesse o potesse conoscere che nell'esercizio 2007 il capitale era perduto.

Inoltre nel 2007 vi era sì crescente tensione finanziaria ma non vi è evidenza in causa (neppure all'esito della CTU) che in allora e con valutazione ex ante vi fosse già insolvenza rilevabile dal C osservandosi ad es. quanto ai rapporti con le banche che all'epoca la società ancora otteneva liquidità dal sistema bancario ancorché attraverso comunicazioni sociali false (v. ad es. operazione )



la cui falsità non era però rilevabile dal C stesso.

Diversa è invece la valutazione circa gli elementi di allarme con riferimento al periodo della predisposizione del bilancio 2008 poi approvato dalla assemblea dei soci il 29.7.2009. Premesso che non vi è prova che il C sapesse della indagine della Guardia di Finanza avviata nel novembre 2008, gli indizi di anomalia già presenti nel 2007 avevano comunque assunto connotazioni così eclatanti nel 2008 da non poter essere ignorati dall'amministratore C in sede di predisposizione della bozza di bilancio (attività come già detto non delegabile): basti pensare all'enorme levitazione dei crediti (v ad es. il credito verso levitato dal già anomalo importo di € 9,6 milioni dell'anno 2007 addirittura a 23,8 milioni di Euro; v. anche il credito verso ), all'entità dei debiti tributari in forte aumento rispetto anno precedente, all'aumento dei crediti IVA, alla ulteriore rilevante riduzione dell'andamento delle importazioni (scese al 9,10% nel 2008), all'utilizzo sempre più anomalo del plafond; a ciò si aggiunga che tutto il Collegio sindacale aveva rassegnato le dimissioni anticipate nel marzo 2009 e vi era assenza di detti sindaci alle riunioni ancor prima delle dimissioni. Tutto quanto sopra esposto imponeva al C di attivarsi e assumere tutte le informazioni del caso già nel primo semestre 2009, nel mentre il suo comportamento è stato sul punto del tutto negligente.

Accertata la negligenza va ulteriormente verificato se e in che limiti possa ritenersi concretamente sussistente il nesso di causa tra la negligente condotta dell'amministratore (che non si è attivato a chiedere chiarimenti/informazioni e comunque ad effettuare i doverosi approfondimenti circa la situazione della società) e il danno alla società stessa.

In primis va rilevato che da quanto emerge dagli interrogatori in sede penale del V e dalla stessa Indagine della Guardia di finanza il sistema delle frodi posti in essere dal V si è fermato a fine 2008 (in concomitanza con l'inizio della indagine fiscale) di tal che tutti gli atti impositivi e sanzionatori sono conseguenza di attività poste in essere antecedentemente e non vi è nesso di causa tra il danno derivante da dette frodi e il comportamento negligente del C nel primo semestre 2009; egli non può dunque rispondere né per gli importi Iva e per imposte dirette calcolate a carico della società in esito alla scoperta delle frodi da parte della Agenzia delle entrate né del vero e proprio danno provocato alla società da dette frodi e cioè delle sanzioni per Iva e sanzioni per imposte dirette ancorchè irrogate successivamente, essendosi dette sanzioni il portato di fatti genetici già pienamente realizzatisi antecedentemente.

Quanto alla operazione di cessione del contratto con effettuata da S a va osservato che il contratto era stato sottoscritto dal V ancora a gennaio 2008, non era "passato" per il Cda e l'operazione è stata registrata in contabilità solo a settembre 2008; non vi è alcuna evidenza che il C fosse stato in allora informato di detta operazione e quand'anche ne fosse venuto a conoscenza in tempi successivi al settembre 2008 la operazione era già stata realizzata, peraltro con un già avvenuto cospicuo versamento canoni di locazione finanziari. Non vi è evidenza che fosse opportuno sospendere il pagamento dei successivi canoni perdendo possibilità di riscatto di beni per i quali già rilevanti canoni erano stati versati nel 2008.

Quanto al rapporto con la Banca, non può che rilevarsi che ancora una volta la operazione di accesso abusivo (perché fraudolentemente ottenuto) al credito è stata condotta dal V nell'agosto del 2007 e non vi era contezza in allora in capo al C della "abusività" di detto accesso al credito.

Anche i finanziamenti a e erano già stati effettuati prima della percepiibilità dei segnali di allarme da parte del C.



Il compenso all'amministratore V è stato deliberato dalla assemblea dei soci e peraltro l'ultima deliberazione del novembre 2017; né per il C era percepibile che il V ricorresse ad irregolari anticipazioni del suo compenso (nulla sul punto era stato segnalato dal Collegio sindacale). Neppure vi è evidenza che il fenomeno dell'incameramento di somme in contanti da parte del V (risultante quantomeno con riferimento alle somme ottenute tramite il meccanismo della retrocessione dell'Iva), peraltro non esattamente quantificate, sia proseguito nel 2009 dopo l'avvio delle indagini della Guardia di finanza.

L'omesso versamento di oneri previdenziali e imposte e ritenute con riferimento alla situazioni dei dipendenti afferente il tardo periodo 2009 è stato ricondotto correttamente dal CTU a mancanza di liquidità di tal che neppure sotto questo profilo vi è possibilità di imputare danno al C.

Va insomma rilevato che se anche il C si fosse attivato a chiedere informative nel periodo delle riunioni del cda del 2009 relative all'approvazione del bilancio 2008 si da poter poi comprendere che il capitale era perduto, e che bisognava sciogliere e mettere in liquidazione la società, non sarebbero stati comunque evitati i danni derivanti dai fatti genetici anteriori; inoltre va tenuto conto del tempo necessario per un soggetto quale il C, diversamente da soggetti dotati di speciali competenze, per ottenere detti dati e comunque per elaborarli e/o farli elaborare; va altresì tenuto conto del fatto che anche con la messa in liquidazione non erano sic et simpliciter sterilizzabili gli oneri finanziari verso le banche; va altresì tenuto conto dei costi insopprimibili dei primi mesi di liquidazione (anche per dipendenti) quali indicati dal CTU: alla luce di tutto quanto esposto va ritenuto che in buona sostanza non vi sia danno correlabile in via immediata e diretta alla mancata attivazione del C nei termini di cui sopra.

Quanto alla situazione di insolvenza che avrebbe dovuto imporre la richiesta di Fallimento (con ovvie diverse conseguenze rispetto dalla messa in liquidazione) il CTU ha affermato con condivisibile motivazione che essa è emersa al momento dell'arresto del V nel mentre il C si era già dimesso precedentemente, in data 25.9.2009 ed era stato in pari data nominato quale amministratore unico il V.

In conclusione non può ritenersi sussistente nesso causale tra il comportamento negligente del C e il danno. Va pertanto rigettata la domanda attorea nei suoi confronti e è dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo disposto con decreto 24.02.2014, pubblicato il 26.02.2014, confermato con ordinanza 14.04.2014, pubblicata il 15.04.2014, reso nel procedimento R.G. 1114/2014 Tribunale di Venezia.

V e B in solido vanno condannati a rifondere al Fallimento attore le spese di lite; esse, ivi comprese quelle del procedimento cautelare, vengono liquidate con valutazione unitaria e in misura complessiva tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, il tutto secondo il valore effettivo della controversia come da ultimo limitato dal Fallimento attore (scaglione fino ad € 2.000.000,00) e secondo valori superiori ai valori medi attesa la complessità delle difese anche in relazione alla pluralità di posizione; anche le spese di CTU vengono poste a carico dei due convenuti soccombenti.

Il Fallimento attore va condannato, stante la soccombenza, a rifondere a C le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento cautelare, che vengono liquidate con valutazione unitaria e in misura complessiva tenuto conto dell'esito complessivo, il tutto secondo il valore effettivo della controversia e secondo valori vicini ai medi.

Ai fini dell'art 59 comma 1 lett. d) del dpr 26.4.1986 n.131, è tenuto conto che è sufficiente a tal fine che la fattispecie generatrice del danno sia anche solo astrattamente riconducibile a fattispecie di reato (v anche Cass: 24096/14), va dichiarato che la condanna di V e B al risarcimento di danno al Fallimento è condanna per danno derivante da fattispecie di reato

**P.Q.M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede

- 1) condanna V e B, in solido tra loro, a corrispondere al Fallimento S, in persona del legale rappresentante pro tempore a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 2.000.000,00 (due milioni)
- 2) rigetta le domande attoree nei confronti di C e dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo disposto con decreto 24.02.2014, pubblicato il 26.02.2014, confermato con ordinanza 14.04.2014, pubblicata il 15.04.2014, reso nel procedimento R.G. 1114/2014 Tribunale di Venezia
- 3) rigetta la domanda di V di inefficacia del sequestro ex art. 675 c.p.c.
- 4) condanna V e B in solido a rifondere al Fallimento S le spese di lite, che liquida in € 45.000,00 per compensi professionali ed € 2932,00 per spese, oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili; pone le spese di CTU definitivamente a carico dei due convenuti
- 5) condanna il Fallimento attore a rifondere a C le spese di lite che liquida in € 37.500,00 per compensi professionali oltre IVA e Cpa come per legge

Venezia 18.7.2019

Il presidente estensore

Dott. Liliana Guzzo

